

Serie Ordinaria n. 22 - Lunedì 28 maggio 2012

D.g.r. 23 maggio 2012 - n. IX/3522
Termoregolazione e contabilizzazione autonoma del calore:
modifiche ed integrazioni alle disposizioni approvate con
d.g.r. 2601/2011

LA GIUNTA REGIONALE

Premesso:

- che con l'art.17 della l.r. 3/2001 è stato modificato l'art.9, comma, della l.r. 24/2006 prevedendo che la Giunta regionale dettasse disposizioni anche per estendere l'obbligo dei sistemi per la termoregolazione degli ambienti e la contabilizzazione autonoma del calore a tutti gli impianti di riscaldamento al servizio di più unità immobiliari, anche se già esistenti, a far data dall'1 agosto 2012, per le caldaie di maggior potenza e vetustà, e dall'inizio di ciascuna stagione termica dei due anni successivi alla scadenza dell'1 agosto 2012, per le caldaie di potenza e vetustà progressivamente inferiori;
- che con deliberazione della Giunta Regionale n. 2601 del 30 novembre 2011, pubblicata sul BURL n.50 del 12 dicembre 2011, Serie Ordinaria, è stato approvato l'aggiornamento delle Disposizioni per l'esercizio, il controllo, la manutenzione e l'ispezione degli impianti termici, disciplinando altresì le modalità di attuazione dell'obbligo di installazione dei dispositivi per la termoregolazione e la contabilizzazione del calore, previsto dal novellato art. 9 della l.r. 24/2006;
- che la d.g.r. 2601/2011 ha definito le suddette modalità di attuazione come segue:
 - scadenza all'1 agosto 2012 per impianti con potenza termica superiore 350 kW e installazione ante 1 agosto 1997;
 - scadenza all'1 agosto 2013 per impianti con potenza termica superiore 116,4 kW e installazione ante 1 agosto 1998;
 - scadenza all'1 agosto 2014 per i restanti impianti;

Richiamata la mozione n. 329, approvata dal Consiglio regionale in data 8 maggio 2012, con la quale la Giunta è stata invitata ad istituire un fondo finalizzato ad aiutare i cittadini lombardi nel sostenere le spese per la contabilizzazione e la termoregolazione degli impianti e a diminuire sensibilmente le sanzioni amministrative per gli inadempienti e, nel caso non fosse possibile l'assunzione di tale onere, a valutare, anche mediante il coinvolgimento degli enti locali competenti, modalità opportune che tengano conto delle specifiche condizioni ambientali locali, per dilazionare nel tempo l'applicazione della norma, anche valutando la tipologia di impianto;

Dato atto che non sussistono le condizioni di bilancio necessarie per l'assunzione del suddetto onere;

Considerato:

- che il maggior numero degli impianti coinvolti ha un sistema di distribuzione del calore mediante colonne a montanti (invece che ad anello), motivo per cui è necessario provvedere all'installazione di sistemi di contabilizzazione indiretta, che implicano l'installazione di specifici dispositivi su ciascun radiatore presente nella stessa unità abitativa;
- che le scadenze sopra indicate, unite al fabbisogno di dispositivi da installare, ha generato una notevole aumento della domanda di fornitura, determinando criticità nella programmazione degli interventi da parte degli installatori e nella possibilità di comparazione delle condizioni contrattuali da parte degli utenti;
- che l'attuale crisi occupazionale e la reintroduzione della tassa sulla prima casa (IMU) rende più gravoso, per molte famiglie, l'assunzione di nuove spese, seppure compensate, nel giro di pochi anni, dalla riduzione dei costi per il riscaldamento;
- che l'installazione dei dispositivi per la termoregolazione comporta maggiori risparmi energetici se associati ad una ristrutturazione più complessiva dell'impianto termico, ricorrendo all'utilizzo delle più recenti tecnologie;
- che gli impianti termici alimentati a gasolio comportano una maggior quantità di emissioni inquinanti rispetto agli impianti a metano;

Ritenuto che sia opportuno:

- dare ai responsabili degli impianti termici la possibilità di ottemperare all'obbligo di installazione dei sistemi di termoregolazione e contabilizzazione autonoma entro il termine ultimo previsto dalla l.r. 24/2006 (1 agosto 2014) qualora venga approvato un intervento di ristrutturazione complessiva dell'impianto termico, assicurando prestazio-

ni energetiche superiori di almeno il 40% rispetto a quelle dell'impianto precedente;

- demandare agli enti locali competenti alle ispezioni sugli impianti termici, di cui al d.p.r. 412/93 e succ. mod. ed integrazioni, la definizione delle caratteristiche di potenza e di vetustà degli impianti termici sulla base delle quali, anche in deroga alle previsioni della dgr 2601/2011, applicare le scadenze previste dalla l.r. 24/2006;
- demandare agli enti locali medesimi la valutazione delle ulteriori condizioni che possano giustificare l'allineamento delle scadenze all'1 agosto 2014, in relazione alla concentrazione media annuale degli inquinanti in atmosfera, al tipo di combustibile utilizzato, all'effettiva disponibilità di fornitura dei sistemi di termoregolazione in condizioni di effettiva competitività;

Ritenuto altresì che:

- qualora, per installare contatori divisionali per l'acqua calda sanitaria prodotta centralmente, siano necessarie opere di demolizione edile in oltre il 30% delle unità immobiliari, sia possibile derogare al suddetto obbligo (previsto al punto 10.2 della d.g.r. 2601/2011) sempre che tale necessità di demolizione sia sottoscritta da un tecnico abilitato, come definito nella stessa deliberazione;
- la scadenza entro la quale dovranno essere installati sistemi di termoregolazione e contabilizzazione sugli impianti termici per i quali, dopo l'1 agosto 1997, sia stato cambiato il tipo di combustibile, venga fissata all'1 agosto 2014. Lo stesso dicasi per gli impianti che sono stati collegati a reti di teleriscaldamento dopo la stessa data;

Considerata altresì la necessità di precisare le modalità di applicazione del punto 10.3 della propria deliberazione n.2601 del 30 novembre 2011, relativo agli obblighi di termoregolazione e contabilizzazione negli edifici di Edilizia residenziale pubblica;

Visto il documento allegato, che specifica le suddette modalità di applicazione e ritenuto di approvarlo;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di modificare ed integrare le disposizioni di cui al punto 10.2 della deliberazione della Giunta regionale n. 2601/2011, prevedendo di posticipare l'obbligo di dotazione dei sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione alla data dell'1 agosto 2014 nei seguenti casi:

- impianti termici per i quali il cambio di combustibile sia avvenuto dopo l'1 agosto 1997;
 - impianti termici che sono stati collegati a reti di teleriscaldamento dopo l'1 agosto 1997;
 - impianti per i quali viene approvato un progetto di ristrutturazione complessiva che consenta un miglioramento dell'efficienza energetica non inferiore al 40% rispetto al rendimento dell'impianto originario;
2. di stabilire che l'obbligo di installazione dei contatori divisionali per l'acqua calda sanitaria prodotta centralmente possa essere derogato qualora siano necessarie opere di demolizione edile in oltre il 30% delle unità immobiliari, come da dichiarazione sottoscritta da un tecnico abilitato;
3. di demandare agli enti locali competenti alle ispezioni sugli impianti termici, di cui al d.p.r. 412/93 e succ. mod. ed integrazioni, la competenza a definire:
- le caratteristiche di potenza e di vetustà degli impianti termici, anche in deroga alle previsioni della d.g.r. 2601/2011, sulla base delle quali applicare le scadenze previste dalla l.r. 24/2006;
 - la valutazione di ulteriori condizioni che possono giustificare l'allineamento di tutte le scadenze all'1 agosto 2014, in relazione alla concentrazione media annuale degli inquinanti in atmosfera, al tipo di combustibile utilizzato, all'effettiva disponibilità di fornitura dei sistemi di termoregolazione in condizioni di effettiva competitività;
4. di approvare l'allegato documento, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che precisa le modalità di applicazione del punto 10.3 della propria deliberazione n.2601 del 30 novembre 2011, relativo agli obblighi di termoregolazione e contabilizzazione negli edifici di Edilizia residenziale pubblica;
5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Marco Pilloni

Edilizia Residenziale Pubblica (punto 10.3 della dgr 2601 del 30.11.2011)

CONDOMINII MISTI

Gli edifici o la porzione di edifici adibiti ad uso residenza, in cui la maggioranza dei millesimi di superficie lorda di piano siano destinati ad edilizia residenziale pubblica ai termini della l.r. 27/2009, sono sottoposti alla regolamentazione prevista dal par. 10.3 della DGR 2601/2011.

Diversamente, rientrano nell'applicazione del par. 10.2 della DGR 2601/2011 e a quanto previsto dal precedente capitolo del presente decreto.

CONTABILIZZAZIONE

Il 15% di risparmio di energia primaria (così come definita al punto 2 lettera K della DGR VIII/5018 del 20.07.2007) da conseguire negli edifici soggetti al regime dell'Edilizia Residenziale Pubblica, salvo in caso di programmi già in essere all'entrata in vigore della DGR 2601/2011, deve essere rapportato al consumo di energia primaria utilizzata per il riscaldamento degli edifici sostenuto nell'ultima stagione termica di cui si hanno tutti i riferimenti che consentano di calcolare il dato di consumo destagionalizzato, rapportato ai gradi giorno (GG) della specifica località. Gli interventi per ottenere il risparmio minimo indicato possono riguardare sia l'involucro edilizio sia l'impianto termico.

Il programma pluriennale degli interventi previsto dal paragrafo 10.3 della DGR 2601/2011 è costituito da:

- Ricognizione del patrimonio impiantistico (potenza, età, presenza di contabilizzazione, termoregolazione, allacciamento a reti di teleriscaldamento);
- Elenco degli interventi programmati o già attivati sugli edifici alla data di pubblicazione del presente provvedimento che possono essere portati a conclusione in base a quanto previsto dal par.10.3 dalla DGR 2601/2011;
- Elenco degli interventi presenti nel Programma Triennale delle opere pubbliche;
- Elenco degli interventi programmati negli anni successivi da implementare in occasione dell'aggiornamento del Programma Triennale delle opere pubbliche.

Si intendono rispettate le disposizioni previste dalla DGR IX/2601 del 30.11.2011 art.10.2 per gli edifici ed i complessi allacciati a reti di Teleriscaldamento cittadino in cogenerazione o termovalorizzazione, negli ultimi cinque anni.

I programmi pluriennali, aggiornati a seguito dell'approvazione del Programma Triennale sono tenuti a disposizione degli enti locali competenti per i controlli, ex DPR 412/1993.